

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto Ferri Marco

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La

Sottoscritto/a

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Piano/Programma, sotto indicato

Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

“ Raddoppio della linea ferroviaria da Curno a Bergamo, sistemazione del PRG di Ponte San Pietro , viabilità Bergamo - Montello, SSE Ambivere Mapello

CUP : J64H17000140001 Raddoppio Ponte San Pietro - Bergamo - Montello “,

come da Avviso al Pubblico a firma della Referente di Progetto per la proponente “ *RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.* “ e in data 31.07.2021, pubblicato nel sito “ web “ del Ministero della Transizione Ecologica in data 13.08.2021.

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità e VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
 - Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
 - Altro *(specificare)*
-

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 - Ambiente idrico
 - Suolo e sottosuolo
 - Rumore, vibrazioni, radiazioni
 - Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 - Salute pubblica
 - Beni culturali e paesaggio
 - Monitoraggio ambientale
 - Altro *(specificare)*
-

Spettabile
Direzione Generale
per la Crescita Sostenibile e
la Qualità dello Sviluppo
presso Ministero della Transizione Ecologica
via Cristoforo Colombo n.44
ROMA (RM)

VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A : cress@pec.minambiente.it
cress-5@mite.gov.it

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

1. MANCATO E/O IN OGNI CASO INCOMPLETO RISCONTRO DELLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA VIA/VAS IN DATA 28.06.2021.NECESSARIA ARCHIVIAZIONE DELLA ISTANZA DEL PROPONENTE DELL'INTERVENTO IN SUPERIORE OGGETTO NEI TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 03.04.2006 N.152.

1.A In data 05.07.2021 veniva pubblicata sul sito “ web “ del Ministero della Transizione Ecologica la nota del Dirigente della Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale presso l'Intestata Direzione del medesimo Ministero, riprodotte la richiesta, nei termini di cui all'articolo 23, comma 3, periodo secondo del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 e ad onere del soggetto proponente l'intervento in superiore oggetto, di inoltro di documentazione integrativa di riscontro nei termini di cui alla allegata nota della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS prot. CTVIA-3321 in data 28.06.2021 : note che si intendono come qui integralmente richiamate e trascritte pedissequamente all'inerente loro testo come tuttora pubblicato nel predetto sito “ web “.

1.B Il documento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al precedente punto 1.A riportava numero 115 richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 3, periodo secondo del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152, con riscontro ad onere del soggetto proponente l'intervento in disamina.

1.C Come è pacificamente verificabile dalla lettura del documento del più volte citato soggetto proponente, denominato “ *Richiesta integrazioni Commissione Tecnica VIA/VAS* “ e recante la data di Luglio 2021, tale è l'esito della necessità istruttoria circostanziata al superiore punto 1.B :

1.C.I numero 15 adesioni ;

1.C.II numero 32 dichiarazioni di adesione (in ogni caso da verificarsi nella loro effettività) ;

1.C.III numero 13 adesioni esclusivamente parziali ;

1.C.IV numero 55 mancati espletamenti delle richieste istruttorie di produzione di documentazione integrativa.

Tale analisi conduce quindi a configurare, anche previa assimilazione delle tipologie di riscontro di cui ai punti 1.C.I e 1.C.II in un'unica sommatoria, oltre che attribuzione di una quota numerica pari a 0,50 ad ogni singola richiesta parzialmente assolta, un risultato di espletamento ad opera del soggetto proponente così matematicamente identificabile :

$15 (1.C.I) + 32 (1.C.II) + 06,50 (1.C.III = 13 \times 0,50) =$ numero 53,50 richieste espletate

$55 (1.C.IV) + 06,50 (1.C.III = 13 \times 0,50) =$ numero 61,50 richieste non espletate

su complessive numero 115 richieste di integrazioni, formulate dalla Commissione Tecnica VIA/VAS.

Da ciò quindi oggettivamente consegue che, in termini percentuali, il soggetto proponente l'intervento in oggetto non ha espletato il 53,48 % delle predette richieste di integrazione istruttoria.

1.D Pertanto è altrettanto indiscusso che, per il soddisfacimento della richiesta istruttoria in questione, non sia idoneo, nei termini prescrittivi di cui alla normativa appena sopra richiamata, il deposito di documentazione integrativa parziale e quindi incompleto.

1.E Peraltro il deposito incompleto appena sopra precisato non può ritenersi legittimamente e validamente surrogato, in termini di equipollente fungibilità, dalle seguenti opzioni, adottate in

merito dal soggetto proponente l'intervento in oggetto nel proprio documento di cui al precedente punto 1.C :

1.E.I controdeduzione di merito delle richieste di documentazione integrativa ;

1.E.II attribuzione a futuro soggetto terzo degli adempimenti istruttori a proprio onere ;

1.E.III rinvio ad una successiva fase temporale, incerta sotto il profilo della effettività e della tempistica, della attività integrativa richiesta.

1.F Invero l'insostenibilità delle determinazioni di cui ai superiori punti 1.E.II e 1.E.III è acclarata anche dal fatto che il soggetto proponente l'intervento in oggetto non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di richiedere al Ministero della Transizione Ecologica motivata proroga del termine di deposito della documentazione integrativa di cui alla normativa in precedenza più volte citata (si veda a tale proposito la nota del Dirigente della Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale presso l'Intestata Direzione del medesimo Ministero in data 05.07.2021 di cui al superiore punto 1.A, in particolare l'inerente pagina 1/4).

1.G Quindi è di specie oggettivo il perfezionarsi del disposto di cui all'articolo 23, comma 3, periodo terzo del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152, per cui, a fronte di quanto esposto ai punti da 1.A a 1.F l'istanza di cui al comma 1 della medesima disposizione normativa, formulata dal soggetto proponente l'intervento in oggetto, deve essere qualificata come ritirata, con conseguente obbligo per il competente Ministero per la Transizione Ecologica di procedere all'inerente archiviazione della stessa.

2. MANCATA E/O IN OGNI CASO INCOMPLETA OTTEMPERANZA ALLA PREVISIONE NORMATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 22, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 03.04.2006 N.152 DA PARTE DEL SOGGETTO PROPONENTE L'INTERVENTO IN OGGETTO.

2.A Discende quindi in termini consequenziali ad una mero riscontro diretto di quanto illustrato al superiore punto 1 la pacifica deduzione per cui, nell'attuale sede di stato di atti procedimentali, il soggetto proponente l'intervento in oggetto non ha provveduto ad ottemperare ai requisiti di redazione dello studio di impatto ambientale di propria necessaria produzione, in particolare per quanto riguarda agli inerenti contenuti di merito di cui all'articolo 22, comma 3 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152.

3. SPECIFICA INOSSERVANZA DELLA PREVISIONE NORMATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 22, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 03.04.2006 N.152 DA PARTE DEL SOGGETTO PROPONENTE L'INTERVENTO IN OGGETTO E PER QUANTO ATTIENE ALLO SPECIFICO AMBITO DELLE AREE ESTERNE AL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO, RICADENTI NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI BERGAMO.

3.A In termini di sovrapposizione degli inerenti e rispettivi elaborati cartografici in merito, dalla

mera osservazione dell'elaborato tavolare " *Tav 2 - Zonizzazione, organizzazione della fruizione e componenti di disciplina specifica - sud 1:10.000* " - " link web " : parcocollibergamo.it/ITA/Ente/Documenti/Documenti.asp?page=4 ; si veda l'osservazione del sottoscritto in data 09.11.2020) e degli elaborati progettuali : " *INFRASTRUTTURA FERROVIARIA CORPO STRADALE Planimetria di Progetto Tav. 2/7* " - Marzo 2020, nonché inoltre " *INFRASTRUTTURA FERROVIARIA CORPO STRADALE Planimetria di Progetto Tav. 3/7* " - Marzo 2020 ; " *INFRASTRUTTURA FERROVIARIA CORPO STRADALE Planimetria di Progetto Tav. 4/7* " - Marzo 2020 ; " *CANTIERIZZAZIONE Planimetria delle aree di cantiere e della relativa viabilità di accesso Tav. 1 di 2* " - Marzo 2020 ; " *CANTIERIZZAZIONE Planimetria delle aree di cantiere e della relativa viabilità di accesso Tav. 2 di 2* " - Marzo 2020, si riscontra in termini pacifici l'interferenza dell'intervento in oggetto con la perimetrazione delle aree esterne al parco regionale dei Colli di Bergamo, ricomprese nel territorio comunale di Bergamo dal progressivo di linea ferroviaria di progetto 2+150,00 al progressivo di linea ferroviaria di progetto 3+850,00.

3.B Tuttavia, a fronte di quanto appena circostanziato al precedente punto 3.A il soggetto proponente l'intervento in oggetto pretermette ogni indicazione/identificazione di tali ambiti territoriali di tutela paesaggistica in ogni proprio elaborato di documentazione integrativa, anche sotto il profilo della loro appartenenza alla cosiddetta " Cintura Verde " del Comune di Bergamo (si veda in senso conforme l'elaborato tavolare " *PR3b - Struttura Sistema Ambientale Ambiti e Componenti* " - " link web " " comune.bergamo.it/pianificazione/piano " " Documenti " " PR - Piano delle Regole ", come citato nella osservazione del sottoscritto in data 09.11.2020) : ciò con pacifica omissione del dettato normativo di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a) ed f), oltre che all'ivi citato allegato, commi 1, lettera a) e 8 (così la nota della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS prot. CTVIA-3321, in data 28.06.2021 - pagina 17/22, punto 14.1 e il documento del soggetto proponente l'intervento in oggetto, denominato " *Richiesta integrazioni Commissione Tecnica VIA/VAS* " - Luglio 2021, foglio 124 di 156, nonché i documenti di medesima paternità, così specificamente identificati : " *Risposta alla richiesta di integrazioni n. 13.2* " - Luglio 2021 e " *Risposta alla richiesta di integrazioni n. 14.1* " - Luglio 2021).

3.C Quanto appena premesso al superiore punto 3.B comporta quindi che, in riferimento alle aree di cui al precedente punto 3.A, munite di intrinseche qualità sia culturali che ambientali e paesaggistiche, risultino integralmente omesse, nell'inerente studio di impatto ambientale depositato dal soggetto proponente l'intervento in oggetto, le seguenti inderogabili informazioni :

3.C.I la descrizione dei probabili effetti, emissioni, residui ed impatti significativi del progetto in questione sul contesto ambientale ivi interessato, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione, oltre che della valutazione della sua probabile evoluzione nella ipotesi di mancata attuazione del progetto, in particolare per quanto attiene alle risorse naturali impiegate e ai fattori di analisi, quali la popolazione, la salute umana, la biodiversità, il territorio e la sua eventuale sottrazione, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio agroalimentare, culturale e paesaggistico, anche in termini di complessiva e reciproca interazione - articolo 22, comma 3, lettere b) ed f), oltre che Allegato VII alla Parte Seconda, commi 1, lettere b), c) e d), 3, 4, 5, lettere a), b), c), d), f) e g), 6 e 9 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 ;

3.C.II la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare le esternalità negative di cui al superiore punto 3.C.I - articolo 22, comma 3, lettera c), oltre che Allegato VII alla Parte Seconda, comma 7 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 ;

3.C.III il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, inclusa la responsabilità per la realizzazione e la gestione del monitoraggio medesimo - articolo 22, comma 3, lettera e) del Decreto Legislativo

03.04.2006 n.152.

Tutto ciò in particolare correlazione, in specifico riferimento alle aree esterne al territorio del parco regionale dei Colli di Bergamo, localizzate a Sud della via Briantea nel comune di Bergamo e fino ai confini dei contermini comuni di Curno e Treviolo (BG),

3.C.a alle caratteristiche degli habitat faunistici (a tale proposito si segnala la presenza di esemplari di airone cenerino, rilevata in data 05.09.2021 e documentabile) e vegetazionali, unitamente alla connessa possibile producibilità di “ effetto/effetti barriera “ a discapito della condizione di permeabilità ecologica alla data odierna ivi sussistente (nota della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS prot. CTVIA-3321, in data 28.06.2021 - pagine da 7/22 a 8/22, punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 e il documento del soggetto proponente l'intervento in oggetto, denominato “ *Richiesta integrazioni Commissione Tecnica VIA/VAS* “ - Luglio 2021, fogli da 34 di 156 a 50 di 156).

A tale proposito si rileva, nella descrizione della prefigurata realizzazione, in intersezione progettuale con lo “ *scaricatore Valle d'Astino* “ in immediata adiacenza Nord al “ Progr (km) 3+721,206 “ del tracciato della linea ferroviaria su cui si prospetta l'intervento in oggetto, di numero 01 “ scatolare “ a numero 01 “ canna “, delle dimensioni pari a metri 04,00 di larghezza x metri 02,00 di altezza, denominato “ *IN10* “, l'affermazione del soggetto proponente l'intervento in oggetto, secondo cui le interferenze idrauliche con la linea ferroviaria, interessanti gli ambiti territoriali di cui al superiore punto 3.A, ineriscono a canali con sponde artificiali in calcestruzzo, che, in ogni caso, non verrebbero incisi dalle previste lavorazioni (così di nuovo il documento del soggetto proponente l'intervento in oggetto, denominato “ *Richiesta integrazioni Commissione Tecnica VIA/VAS* “ - Luglio 2021, fogli 53 di 156 e 54 di 156, nonché quello di medesima paternità e di identica finalità integrativa, “ *RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA* “, fogli 9 di 114, 27 di 114 e 28 di 114) : la documentazione fotografica prodotta in separato allegato al corrente apporto, risalente ai giorni 05.09.2021 e 06.09.2021, rappresenta invece l'odierna condizione di assoluta compenetrazione dello “ *scaricatore Valle d'Astino* “ con il contesto faunistico (e quindi anche ittico) e vegetazionale sia agricolo che boschivo - vegetazionale alla data odierna sussistente a Sud della via Briantea e ad Ovest della rotatoria Pietro Antonio Locatelli nel territorio comunale di Bergamo (Allegati 03 e 04),

oltre che

3.C.b alle specifiche condizioni delle acque sia superficiali che sotterranee, rispetto a cui l'analisi del “ campo di moto “ delle diverse falde, in presenza della loro inerenza ad un delicato contesto geologico di natura limo-argillosa, quale appunto quello delle aree a sud della via Briantea nel comune di Bergamo, risulta del tutto omessa (nota della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS prot. CTVIA-3321, in data 28.06.2021 - pagine da 9/22 a 10/22, punti 6.1, nonché da 7.1 a 7.7 e il documento del soggetto proponente l'intervento in oggetto, denominato “ *Richiesta integrazioni Commissione Tecnica VIA/VAS* “ - Luglio 2021, fogli da 52 di 156 a 57 di 156),

nonché

3.C.c al suolo, uso del suolo e al patrimonio agroalimentare, di cui, pure in assenza di specifica quantificazione della riduzione delle aree di cui al superiore punto 3.A e di assoluta mancanza di determinazione delle misure compensative e di mitigazione delle aree interessate non a destinazione agricola, oltre che dell'effettivo ripristino all'attuale stato “ ante operam “ per quelle a destinazione, utilizzo e vocazione di natura agraria alla data odierna, vi è comunque l'esplicita affermazione del loro prefigurato consumo (non indifferente sotto il profilo prettamente quantitativo e, in via previsionale, anche di carattere permanente) in esito alla effettuazione dell'intervento in oggetto

(nota della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS prot. CTVIA-3321, in data 28.06.2021 - pagine 2/22, 7/22 e da 10/22 a 11/22, punti 6.1, nonché da 8.1 a 8.4 e il documento del soggetto proponente l'intervento in oggetto, denominato " *Richiesta integrazioni Commissione Tecnica VIA/VAS* " - Luglio 2021, fogli da 14 di 156 a 15 di 156, da 28 di 156 a 29 di 156, nonché da 57 di 156 a 83 di 156)

e infine

3.C.d al paesaggio, inteso, per quanto riguarda le aree esterne al territorio del parco regionale dei Colli di Bergamo, localizzate a Sud della via Briantea nel comune di Bergamo e fino ai confini dei contermini comuni di Curno e Treviolo (BG), sia nel peculiare e più che millenario intreccio di contesto vegetazionale tipicamente lombardo, acque di economico e storico rilievo (" *Fossatum communis Pergami* " / " *Roggia Serio* " e corsi d'acqua in adduzione ed emissione) e cespiti a destinazione, uso e vocazione di natura agricola, con particolare rilievo per la cerealicoltura, in continuità sia intrinseca che solidale con quelli di uguale classificazione, in loro immediata adiacenza nei comuni di Curno e Treviolo (BG), che nell'attuale condizione di percezione visiva, nel proprio biunivoco traguardare, dalla pianura ad Ovest ed Est della " *Circonvallazione Leuceriano* ", verso la cintura dei Colli e della Città Alta di Bergamo e, tramite la rotatoria Pietro Antonio Locatelli e la sezione terminale della via Briantea nel comune di Bergamo fino al confine con Curno (BG), verso le aree agricole ad immediato Sud fino alla frazione " *Curnasco* " di Treviolo (BG).

Nessuna misura tuzioristica di tali pregevoli qualità del contesto territoriale di specie emergono dal riscontro alla richiesta integrativa in disamina da parte del soggetto proponente l'intervento in oggetto (nota della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS prot. CTVIA-3321, in data 28.06.2021 - pagine da 6/22 a 7/22, nonché da 15/22 a 17/22, punti 13.1, da 13.5 a 13.7, 13.9 e 14.1, nonché il documento del soggetto proponente l'intervento in oggetto, denominato " *Richiesta integrazioni Commissione Tecnica VIA/VAS* " - Luglio 2021, fogli da 25 di 156 a 28 di 156, 114 di 156, 115 di 156, oltre che da 121 di 156 a 124 di 156) : per quanto poi riguarda le visuali paesaggistiche, l'elaborato documentale denominato " *Book fotografico e fotosimulazioni elementi per la valutazione degli effetti dell'opera sul paesaggio* " - Luglio 2021, oltre che essere del tutto irrilevante in merito, offre, per quanto attiene alle viste panoramiche dalla pianura agricola verso Nord / Nord-Est, una documentazione pacificamente insignificante rispetto alle proprie prefigurate finalità, in quanto l'unica vista ivi raffigurata, che si diparte dal braccio della rotatoria lungo la " *Circonvallazione Leuceriano* " in innesto al cosiddetto " *Asse Interurbano* ", rappresenta una visuale del tutto impraticabile (per non dire impossibile), in quanto riprodotte una condizione di allontanamento dai luoghi interessati mentre si sta percorrendo la rotatoria in automobile e/o in motociclo e quindi oggettivamente autolesionistica della salute fisica di chi volesse osare sperimentarla (ivi, fogli 27 di 28 e 28 di 28) ; per quanto invece riguarda la pianura ad Est, la riproduzione fotografica in separato allegato al presente apporto con la sigla 05 sopperisce, quanto meno in riferimento al quadro scenico e allo scenario percettivo comprensivo del nucleo storico della " *Cascina / Torre del Polaresco* " in prospettiva visuale in direzione della Città Alta di Bergamo, all'assoluta carenza di eguale materiale documentale di mano del soggetto proponente l'intervento in oggetto.

4. OGGETTIVA E PACIFICA INOTTEMPERANZA DELLA PREVISIONE NORMATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 22, COMMA 3, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 03.04.2006 N.152 DA PARTE DEL SOGGETTO PROPONENTE L'INTERVENTO IN OGGETTO, SIA SOTTO IL GENERALE PROFILO PROGETTUALE CHE PER QUANTO

ATTIENE ALLO SPECIFICO AMBITO DELLE AREE ESTERNE AL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO, RICADENTI NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI BERGAMO.

4.A E' di elementare evidenza la pretermissione, ad opera del soggetto proponente l'intervento in oggetto, della descrizione delle principali alternative ragionevoli prese in esame (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata), adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa la cosiddetta " alternativa zero ", con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione di sua scelta e della relativa motivazione progettuale, prendendo in considerazione gli impatti ambientali di cui si è avuta sintetica illustrazione al superiore punto 3, con una descrizione delle alternative prese in esame e la loro comparazione con il progetto presentato : ciò con evidente inottemperanza del disposto dell'articolo 22, comma 3, lettera d), oltre che dell'Allegato VII alla Parte Seconda, commi 1, lettera e) e 2 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152.

4.B Quanto appena esposto al superiore punto 4.A assume piena evidenza fattuale nel riscontro della localizzazione, in incidenza proprio sulle aree esterne al territorio del parco regionale dei Colli di Bergamo, localizzate a Sud della via Briantea nel comune di Bergamo e fino ai confini dei contermini comuni di Curno e Treviolo (BG), con potenziale modificazione della rete dei caratteristici percorsi poderali ad uso agricolo ivi adducanti, senza alcuna esposizione preventiva dei conseguenti potenziali impatti, oltre che delle realistiche prospettive del loro effettivo ripristino nella loro odierna corografia, di

numero 03 " *AREE DI STOCCAGGIO* ", rispettivamente identificate tramite le seguenti specifiche sigle : " *I.AS.11* ", con superficie pari a mq. 10.980, " *I.AS.04* ", con superficie pari a mq. 8.750 e " *I.AS.05* ", con superficie pari a mq. 4.850 ;

numero 01 " *DEPOSITO TEMPORANEO* ", contrassegnato con la sigla " *I.DT.01* ", con superficie pari a mq. 32.345 ;

numero 01 " *CANTIERE OPERATIVO* ", individuato con la sigla " *I.CO.02* ", con superficie pari a mq. 12.340 ;

numero 01 " *CANTIERE BASE* ", contraddistinto dalla sigla " *I.CB.01* ", con superficie pari a mq. 11.825

(si vedano gli elaborati progettuali tavolari denominati " *CANTIERIZZAZIONE Planimetria generale di inquadramento della cantierizzazione e della viabilità pubblica impegnata dal trasporto materiali* " e " *CANTIERIZZAZIONE Planimetria delle aree di cantiere e della relativa viabilità di accesso - Tav.2 di 2* ", oltre al documento integrativo " *PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Planimetria localizzazione punti di monitoraggio Tav. 1-2* ").

4.C In più l'opzione qui in esame viene ad assumere i caratteri non solo di non ammissibilità formale, ma soprattutto di non sostenibilità di profilo tecnico

4.C.I PER QUANTO ATTIENE AI " CANTIERI BASE " E AI " CANTIERI OPERATIVI "

nel momento in cui è sempre lo stesso soggetto proponente l'intervento in oggetto ad affermare esplicitamente che, in ragione del semplice fatto che, pur se " (...) *L'intervento verrà sviluppato in assenza di esercizio per la sospensione da P.te San Pietro a Bergamo (...)* ", le lavorazioni procederanno " (...) *dalla stessa linea ferroviaria (...)* " e pertanto " (...) *il cantiere dovrà essere organizzato con un avanzamento in linea, sfruttando parte della sede attuale e di progetto come*

pista di cantiere, eventualmente con accesso/uscita dal cantiere dagli attuali PL anch'essi posti fuori esercizio (...) ” esclusivamente “ (...) nei tratti in cui i fabbricati esistenti si trovano in particolare prossimità alle opere del raddoppio e non risultano disponibili delle fasce laterali al sedime (da utilizzarsi come accesso o pista di cantiere) (...) ” (così l'elaborato narrativo progettuale denominato “ *Relazione di Cantierizzazione* ” - pagina 21/110 - capoverso ultimo).

Pertanto, l'escludere la realizzazione dell'intervento in oggetto esclusivamente con “ avanzamento in linea ” in termini integrali per l'intero sedime ferroviario interessato si dimostra quindi un'opzione progettuale in via tecnica non necessitata, bensì deliberatamente adottata dal soggetto proponente.

Il rigetto “ a priori ” di tale possibilità realizzativa risulta poi amplificato, nel momento in cui, individuando quali materiali di costruzione

- i “ materiali ferrosi ” ;
- gli “ inerti ” ;
- il “ calcestruzzo ”,

sempre il soggetto proponente viene a dichiarare espressamente che i “ materiali ferrosi ” effettivamente necessari per le lavorazioni “ (...) verranno stoccati in piccole quantità lungo le aree di lavoro (...) ” e quindi sarebbe solo una eventuale decisione non di cogenza tecnica, ma esclusivamente volontaria quella di stoccarne “ (...) maggiori quantitativi (...), anche per lunghi periodi, nell'ambito delle aree attrezzate di cantiere (...) ” (ancora la “ *Relazione di Cantierizzazione* ” - pagina 24/110 - punto 4.3).

In più, in merito agli “ inerti ”, è di nuovo il soggetto proponente ad attestare come l'approvvigionamento di tale materiale per la “ (...) realizzazione di sottofondi, rilevati e riempimenti (...) ” avvenga secondo la modalità “ just in time ” e, quindi, non siano “ (...) necessarie aree per il loro stoccaggio (...) ” (nuovamente la “ *Relazione di Cantierizzazione* ” nel medesimo punto 4.3 sopra citato).

Infine, riguardo al “ calcestruzzo ”, il soggetto proponente denota una condizione di pacifica incertezza di opzione progettuale, comunque esplicitando, senza alcun supporto motivazionale di profilo tecnico, la propria preferenza, rispetto a due paritetiche ipotesi di esperibilità dell'inerente processo di confezionamento, lo stoccaggio degli “ inerti ” in questione “ (...) in apposite aree a cielo aperto nel cantiere operativo ove potrà essere installato l'impianto di betonaggio (...) ” e il successivo “ (...) trasporto in autocarro (...) ” rispetto al mero prelievo di tale materiale “ (...) tramite autobetoniere dagli impianti di confezionamento qualificati esistenti sul territorio circostante e/o [?] seguendo i ritmi di produzione dettati dal cronoprogramma dei lavori. ” (di nuovo la “ *Relazione di Cantierizzazione* ”, sempre al punto ormai più volte richiamato).

E in tale quadro il soggetto proponente pretermette, nel propria progettualità di cantiere, la facoltà di utilizzo a tale fine dell'operante scalo merci della stazione ferroviaria di Bergamo.

4.C.2 PER QUANTO ATTIENE ALLE AREE DI STOCCAGGIO E ALLE AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO DELLE TERRE DI SCAVO

costituisce invero deduzione di natura fattuale come contrasti con i principi della “ *minimizzazione del consumo del territorio* ”, della “ *minimizzazione dell'impatto sull'ambiente naturale* ” e dell’*“interferire il meno possibile con il patrimonio culturale esistente* ” (così l'elaborato narrativo denominato “ *Relazione di Cantierizzazione* ” - punto 7.1 - pagina 30/110) la decisione del soggetto proponente che, pur previamente rappresentandosi la possibilità di collocare le diversificate tipologie di “ terre di scavo ” in aree diverse da quelle dal medesimo soggetto proponente identificate tramite le seguenti specifiche sigle : “ *I.AS.11* ”, “ *I.AS.04* ” e “ *I.AS.05* ”, ricadenti negli ambiti territoriali di interesse ambientale - paesaggistico e storico - culturale di cui al

superiore punto 3, non localizza invece le stesse aree in coincidenza del perimetro del cespite contrassegnato con la sigla " 1.DT.01 ", ad eccezione di una propria minimale porzione esterno agli ambiti territoriali di pregio culturale e paesistico in immediata precedenza circostanziati, mentre, al contrario, preserva tale contesto territoriale per una mera destinazione di esclusivo " (...) polmone (...) " nella residuale ipotesi dell'"(...) eventuale accumulo temporaneo delle terre di scavo (...) " (ancora la " *Relazione di Cantierizzazione* ", pagina 36/110, punto 8, capoverso penultimo, nonché il documento del soggetto proponente l'intervento in oggetto, denominato " *Richiesta integrazioni Commissione Tecnica VIA/VAS* " - Luglio 2021, foglio 154 di 156).

5. OMISSIONE DELLA PREVISIONE NORMATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 22, COMMA 3, LETTERA F) DEL DECRETO LEGISLATIVO 03.04.2006 N.152 DA PARTE DEL SOGGETTO PROPONENTE L'INTERVENTO IN OGGETTO.

5.A Nel proprio riscontro alla richiesta di integrazione documentale di cui alla pagina 2/22, punto 1.1 della nota della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS prot. CTVIA-3321, in data 28.06.2021, in conformità al disposto dell'articolo 22, comma 3, lettera f) e del comma 5, lettera e) e capoverso dell'Allegato VII alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 il soggetto proponente l'intervento in oggetto avrebbe dovuto descrivere i probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso di risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto, quali appunto gli specifici ambiti circostanziati al superiore punto 3 : ciò includendo non solo effetti progettuali diretti e/o eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei di profilo negativo, ma anche di natura positiva.

5.B Ciò debitamente premesso, è lo stesso proponente l'intervento in oggetto a dichiarare esplicitamente uno sfalsamento/sfasamento e quindi, in termini di complementarietà, una sovrapposizione temporale pressoché irrilevanti tra la progettazione in esame e quella denominata " *Nuovo collegamento ferroviario Stazione di Bergamo - Aeroporto Orio al Serio* " (nota della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS prot. CTVIA-3321, in data 28.06.2021 - pagine 2/22, punto 1.1 nonché il documento del soggetto proponente l'intervento in oggetto, denominato " *Richiesta integrazioni Commissione Tecnica VIA/VAS* " - Luglio 2021, foglio 14 di 156) ; ciò unitamente alla risultanza del documento della appena sopra citata progettualità, denominato " *CANTIERIZZAZIONE Relazione di Cantierizzazione* " - Giugno 2020 - Luglio 2020, pagina 92/96, che prefigura la necessità di utilizzo presso la stazione ferroviaria / scalo merci di Bergamo delle numero 02 aree di cantiere, identificate con la sigla " *CA.01* " solo al momento della realizzazione " (...) del nuovo binario per Montello (...) ", previsionalmente ben successiva ad entrambe le progettazioni in immediata precedenza richiamate.

5.C Pertanto è intuitiva constatazione la preventiva rinuncia del soggetto proponente l'intervento in oggetto a produrre lo specifico effetto progettuale diretto e cumulativo di natura positiva, costituente nell'unificare, in termini di utilizzo condiviso dalle progettualità ferroviarie concorrenti/contextuali nei termini appena sopra illustrati, le suddette aree denominate " *CA.01* ", aventi destinazione, finalità e dimensioni spaziali se non identiche, pacificamente simili e/o comunque atte alle necessarie integrazioni di complessivo allestimento per tipologia di installazioni tecnicamente necessitate (si veda a tale proposito nuovamente l'elaborato " *CANTIERIZZAZIONE Relazione di*

Cantierizzazione " - Giugno 2020 - Luglio 2020, pagine da 92/96 a 94/96) rispetto a quelle identificate al superiore punto 4.B con le sigle " *1.CB.01* " e " *1.CO.02* ".

Pertanto, con preliminare riguardo alle precedenti osservazioni versate in atti nella corrente procedura amministrativa, recanti rispettivamente le date del 07.11.2020 e 09.11.2020 e qui intese come integralmente richiamate e trascritte in immediato seguito, si propone e richiede

A In riferimento a quanto esposto al precedente punto 1, la qualificazione dell'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 come ritirata dal soggetto proponente sia l'intervento in oggetto che la medesima istanza, con conseguente ed inerente archiviazione della stessa.

IN VIA SUBORDINATA

B In riferimento a quanto esposto ai superiori punti da 2 a 5, l'emissione del provvedimento ministeriale conclusivo alla corrente procedura amministrativa con esito negativo e quindi, di rigetto della istanza del soggetto proponente l'intervento in oggetto di cui all'articolo 23, comma 1 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

C In riferimento a quanto esposto ai precedenti punti da 3 a 5, lo stralcio della inerente documentazione sia narrativa che tavolare presente nello studio di impatto ambientale come in atti della corrente procedura amministrativa, con esito negativo del presente procedimento amministrativo, per quanto attiene quantomeno agli ambiti territoriali perimetrati come aree esterne al territorio del parco regionale dei Colli di Bergamo, con localizzazione a Sud della via Briantea nel comune di Bergamo e fino ai confini dei contermini comuni di Curno e Treviolo (BG), come circostanziati al superiore punto 3.A.

IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE

D In riferimento a quanto esposto ai superiori punti da 3 a 5, l'emissione del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 che preveda, ad onere del soggetto proponente l'intervento in oggetto, le seguenti minime e nel contempo inderogabili condizioni ambientali di cui al comma 4 della medesima disposizione normativa appena sopra citata per quanto attiene agli ambiti territoriali perimetrati come aree esterne al territorio del parco regionale dei Colli di Bergamo, con localizzazione a Sud della via Briantea nel comune di Bergamo e fino ai confini dei contermini comuni di Curno e Treviolo (BG), come circostanziati al superiore punto 3.A :

D.1.I L'utilizzo nel quadro operativo della cantierizzazione dell'intervento in oggetto, dello scalo merci di Bergamo, ad oggi integrato nella stazione ferroviaria di Bergamo ;

D.1.II La fruizione, in costanza di interruzione totale di esercizio durante la fase esecutiva della progettazione in esame, dell'esistente tronco della linea ferroviaria Bergamo-Lecco-Milano da Curno (BG) alla stazione ferroviaria di Bergamo per la movimentazione su rotaia del personale, dei macchinari e dei manufatti e materiali dedicati e necessari presso le aree di lavoro ;

D.1.III La sostituzione, in riferimento a quanto al suddetto punto D.1.II, sia della " *autobetoniera da 9 mc per il cls* " con " *carro betoniera* " che del " *dumper da 15 mc* " con " *caricatore strada rotaia* " (si veda la " *Relazione di Cantierizzazione* ", pagina 28/110 - punto 6.1 - capoversi penultimo ed ultimo), mezzi operativi rotabili già in fruizione da parte del soggetto proponente ;

D.1.IV Lo stralcio sia del " *CANTIERE OPERATIVO* ", individuato con la sigla " *1.CO.02* " che del " *CANTIERE BASE* ", contraddistinto dalla sigla " *1.CB.01* " e la loro ricollocazione presso lo

scalo merci di cui al superiore punto D.1.I : ciò con l'ubicazione ivi dello stoccaggio dei materiali ferrosi necessari e degli eventuali inerti per il confezionamento del calcestruzzo con impianto di betonaggio ;

D.1.V La sostituzione dell'infermeria di previsione con, in termini di fungibilità, l'utilizzo, per via di collegamento tramite “ ambulanza Bimodale Strada - Rotaia “, sia dell'ospedale “*Papa Giovanni XXIII*”, in immediata contiguità con la linea ferroviaria interessata e già dotato di inerente fermata, che della clinica “*Humanitas Gavazzeni*”, immediatamente fronteggiante a Sud il suddetto scalo merci : nosocomi entrambi dotati di reparto di pronto soccorso.

D.1.VI L'individuazione delle modificazioni della movimentazione di automezzi per le attività di lavorazione, alla data odierna riprodotta in atti, stimabile come quantitativamente riducibile tramite l'adozione di quanto ai precedenti punti da D.1.I ad D.1.IV.

D.1.VII In esclusiva alternativa a quanto ai precedenti punti da D.1.I a D.1.VI e, in ogni caso, in costanza di interruzione totale di esercizio durante la fase esecutiva della progettazione in oggetto, l'organizzazione della cantierizzazione nei termini di “ avanzamento in linea ” con fruizione della sede ferroviaria sia odierna che di progetto da Curno (BG) alla stazione ferroviaria di Bergamo come pista di cantiere, eventualmente con accesso/uscita dalle aree della cantierizzazione dagli attuali passaggi a livello, parimenti interessati dalla interruzione totale di esercizio, fatta salva comunque l'assunzione, anche in tale ipotesi progettuale, di quanto circostanziato ai superiori punti da D.1.IV a D.1.VI.

D.1.VIII Nella sede progettuale di cui all'immediatamente precedente punto D.1.VII, lo stralcio sia del “ *CANTIERE OPERATIVO* “, individuato con la sigla “ *1.CO.02* “ che del “ *CANTIERE BASE* “, contraddistinto dalla sigla “ *1.CB.01* “, con comunque la ricollocazione di tali ambiti in contesti territoriali esteriori alla perimetrazione delle aree esterne al Parco regionale dei Colli di Bergamo, comprensivi dello stoccaggio dei materiali ferrosi necessari e degli eventuali inerti per il confezionamento del calcestruzzo con impianto di betonaggio ;

D.1.IX L'individuazione delle modificazioni della movimentazione di automezzi per le attività di lavorazione, alla data odierna riprodotta in atti, stimabile come quantitativamente riducibile tramite l'adozione di quanto ai precedenti punti D.1.VII e D.1.VIII.

D.2.I Lo stralcio delle “ *AREE DI STOCCAGGIO* “, rispettivamente identificate tramite le seguenti specifiche sigle : “ *1.AS.11* “, “ *1.AS.04* “ e “ *1.AS.05* “.

D.2.II L'individuazione, previo accorpamento, delle medesime aree di cui al precedente punto D.2.I nel cespite identificato come “ *DEPOSITO TEMPORANEO* “, contrassegnato con la specifica sigla “ *1.DT.01* “ e accessibile per il tramite della già alla data odierna prefigurata viabilità di cantiere, costituita dalla via Enrico Fermi nel territorio comunale di Curno (BG), con contestuale obbligo per gli automezzi dedicati di accesso ivi e successivo allontanamento esclusivamente tramite l'infrastruttura stradale “ *SPexSS671 - Asse Interurbano* “ e, di qui, la via Curnasco in territorio del comune di Curno (BG), con immediati e conformi destinazione ed utilizzo, previa rideterminazione della propria attuale superficie in termini di estraneità dalla perimetrazione delle aree esterne al parco regionale dei Colli di Bergamo ;

D.2.III L'individuazione delle modificazioni della movimentazione di automezzi per le attività di lavorazione, alla data odierna riprodotta in atti, stimabile come quantitativamente riducibile tramite l'adozione di quanto ai precedenti punti D.2.I e D.2.II.

D.3 L'indicazione di dettaglio e puntuale, per ogni impianto/lavorazione/opera, sia in superficie che interrata (anche con insistenza esclusiva sul solo sedime della linea ferroviaria interessata), di nuova realizzazione negli ambiti territoriali perimetrati come aree esterne al territorio del parco regionale dei Colli di Bergamo, con localizzazione a Sud della via Briantea nel comune di Bergamo

e fino ai confini dei contermini comuni di Curno e Treviolo (BG) come circostanziato al superiore punto 3.A, della necessarietà tecnica di ubicazione ivi e, in ogni caso, delle specifiche modalità di compensazione-mitigazione ambientale/ripristino delle odierne caratteristiche corografiche e colturali di tali cespiti, inclusive anche della valutazione specifica dell'effetto di " barriera della permeabilità ecologica " generato sia dall'esistente che dal prefigurato tracciato ferroviario di interferenza ivi : ciò con particolare riguardo ad ogni profilo ambientale e paesaggistico individuato ai precedenti punti da 3.C.a a 3.C.d.

D.4 La sospensione e quindi la conseguente revoca delle procedure di espropriazione/occupazione in merito alle aree circostanziate ai superiori punti D.1.IV e D.2.I.

D.5 L'estensione, nella ipotesi di propria validazione in esito alla corrente procedura amministrativa e/o comunque con i correttivi normativi e/o di prassi che si riterrà di prescrivere, di ogni parametro di monitoraggio ambientale alla data odierna prefigurato dal soggetto proponente l'intervento in oggetto agli ambiti territoriali perimetrati come aree esterne al territorio del parco regionale dei Colli di Bergamo, con localizzazione a Sud della via Briantea nel comune di Bergamo e fino ai confini dei contermini comuni di Curno e Treviolo (BG), includendo inoltre lo specifico parametro di monitoraggio attinente alla intangibilità dei suoli, sia a destinazione, uso e vocazione a produttività agraria che di diversa classificazione, nelle fasi " ante operam ", in corso di lavorazione e " post operam ".

D.6 L'istituzione, con decorrenza operativa dall'emissione del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 fino a congruo termine successivo alla definitiva cessazione delle previste lavorazioni, in ragione della tanto oggettiva quanto pacifica rilevanza per natura, complessità, ubicazione e dimensione delle opere e degli interventi proposti dalla progettazione in oggetto in riferimento agli ambiti territoriali perimetrati come aree esterne al territorio del parco regionale dei Colli di Bergamo, con localizzazione a Sud della via Briantea nel comune di Bergamo e fino ai confini dei contermini comuni di Curno e Treviolo (BG), di specifico Osservatorio ambientale in merito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, comma 2 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152, con presenza di componenti designati a cura quantomeno delle Agenzie ambientali e sanitarie territorialmente competenti, del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero della Cultura, della Regione Lombardia, del parco regionale dei Colli di Bergamo e, infine, del Comune di Bergamo.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI


Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegati 3, 4 e 5 - Numero 03 riproduzioni fotografiche in data 05.09.2021 e 06.09.2021.

Luogo e data BERGAMO (BG), LI 09 SETTEMBRE 2021
(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante



(Firma)





